

nifesta la sua sfiducia verso il Ministero, qualora questo non le paia convenientemente provvedere alla migliore amministrazione della cosa pubblica. Che se trattasi di colpa sì evidente e precisa che possa il Ministero venire con fondamento facciato di aver violata la Costituzione, allora esercita il diritto di accusa. Se pertanto la Camera intraprenda un'inchiesta e nomini a tal uopo una Commissione, tale suo atto non si può altrimenti intendere se non che miri con questo ad attuare alcuni di tali dei suoi mezzi di sorveglianza. Poichè, se invece la Camera volesse, mediante un'inchiesta, esercitare alcuno dei diritti che appartengono al potere governativo od al potere giudiziario, essa eccederebbe con ciò stesso i limiti legali della sua potestà.

Epperò una Commissione d'inchiesta intesa a raccogliere fatti, a norma dei quali stabilire in modo obbligatorio la via che il Governo debba seguire, è una usurpazione del potere esecutivo, un atto che sovverte lo Statuto, poichè viola il principio della responsabilità ministeriale, la quale ha per condizione indispensabile l'indipendenza d'azione. Data una tale Commissione, non è più il potere esecutivo che governa, ma bensì la Camera.

Che se essa conducesse l'inchiesta in modo che dovesse chiudersi col sentenziare sovra certi fatti, e, in seguito al giudizio sovra di essi portato, applicare ad un cittadino una pena qualunque, usurperebbe allora il potere giudiziario.

Quanto poi all'affermare che la Camera è un potere sovrano, altri oratori spiegarono già in qual senso unicamente cotale asserzione si possa ammettere.

La Camera è sovrana in quanto sta nella cerchia del suo potere; ma se ne esce, ben lungi dal continuare ad essere sovrana, usurpa un diritto che non le compete, perchè invade necessariamente l'autorità degli altri poteri.

La sovranità della Camera non si può intendere altrimenti da quanto intendasi la sovranità del potere esecutivo e la sovranità del Senato, ciascheduno nella sfera sua propria. Laonde questo far appello alla sovranità della Camera, in questione che ne eccede la competenza, è un mero circolo vizioso.

E per applicare i principii fin qui esposti al caso concreto, quale fine si propone la Camera nominando una Commissione d'inchiesta intorno alla vedovanza di fatto delle due diocesi di Torino e di Asti?

A termini di legalità, altro fine non si poteva proporre fuor quello di indagare i fatti, onde conoscere se il Ministero avesse o no adempito al dovere suo, e pronunciare quindi un giudizio in conformità del risultamento di tali sue indagini.

Se il mandato della Commissione fosse spinto più in là, esso eccederebbe i limiti dell'autorità che alla Camera compete. Per conseguenza, sia che l'investigazione dei fatti debba condurre ad un giudizio sulla condotta dei due pastori, e quindi alla rimozione d'essi dalle loro sedi; sia che miri alla ricerca di mezzi, l'applicazione de' quali si voglia poi imporre in modo obbligatorio al Ministero, sempre si eccede i limiti segnati dallo Statuto; poichè nell'un caso usurpa il potere esecutivo, nell'altro il potere giudiziario.

Laonde io credo che la questione si debba ora unicamente ridurre a questi termini: se, cioè, dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero, intorno allo spedito del quale esso intende valersi per provvedere a queste gravissime emergenze, la Commissione ne abbia ancora qualche scopo; e se non piuttosto sia da ritenersi spirato quel mandato che la Camera, nell'atto di sua creazione, affidavale.

BON-COMPAGNI. Signori, io non posso consentire colla Commissione che la Camera debba insistere presso il signor

ministro di giustizia e degli affari ecclesiastici per la comunicazione dei titoli concernenti il processo del vescovo d'Asti, e segnatamente per la comunicazione degli atti processuali.

Finchè le informazioni giuridiche stanno in quel primo stadio che precede all'accusa ed al pubblico dibattimento, io credo siano un documento di tal natura che niun cittadino e che niuna autorità abbia diritto di pretendere la comunicazione; credo che le Camere, le quali hanno incontrastabilmente il diritto di domandare conto al Governo di tutti i suoi atti, non abbiano quello di penetrare nei cancelli ministeriali per pretendere la comunicazione di qualunque documento loro opportuno.

Nè credo finalmente che la Camera abbia voluto attribuirsi tale facoltà con la sua deliberazione del 22 agosto, colla quale nominava una Commissione coll'incarico d'investigare il modo più legale ed opportuno per riparare efficacemente alle deplorabili condizioni delle diocesi di Torino e d'Asti, giacchè quelle parole *incarico d'investigare*, secondo la loro naturale significazione, si riferiscono ad una investigazione di diritto, anzichè ad una informazione di fatto. Tuttavia io non insisterò sopra alcuno di questi punti: pregherò piuttosto la Camera a riflettere che, dopo quella discussione, la questione ha affatto cambiato d'aspetto.

Dalle parole che ci disse allora il signor ministro degli affari ecclesiastici la Camera era informata che il Governo non si trovava in grado di adoperare alcun mezzo efficace per far cessare l'irregolare condizione di quelle diocesi.

Ora invece, dappoichè ci fu comunicata la lettera che il ministro scriveva alla Commissione, siamo venuti in cognizione che il Governo ha presa la determinazione di inviare presso la Corte romana un magistrato coll'incarico di trattare la questione dei vescovi di Torino e d'Asti.

Io credo adunque che in questa nuova condizione di cose torna inopportuna ogni investigazione, ogni informazione, ogni deliberazione della Camera in proposito.

Ma è necessario di abbandonare per poco questo incidente, ed entrare nel merito della questione. Havvi un punto sul quale non può esservi controversia, sul quale si accordano tutti i membri di questa Camera.

La condizione delle due diocesi di Torino e d'Asti è affatto irregolare, affatto al contraria al prescritto dei sacri canoni; è affatto in opposizione cogli'interessi morali e religiosi della popolazione.

Havvi un altro fatto che il Governo ha riconosciuto, che niuno in questa Camera potrà contrastare, che cioè i due ordinarii di quelle diocesi non possono essere rimessi nella loro sede senza grave pericolo di perturbazioni, di scandali; senza che anche in questo modo sia compromessi gli interessi morali e religiosi delle popolazioni. Io non inviterò mai il Governo a cedere di leggieri a timori di perturbazioni, di moti popolari; credo che prima condizione della libertà, della forza di una nazione sia la forza del suo Governo; ma allorchando noi entriamo nel campo delle questioni religiose dobbiamo pur ricordarci che l'autorità del ministero apostolico non si fonda sulla forza che l'alleanza dei Governi possa prestargli, ma sulla spontanea venerazione, sulla spontanea riverenza dei popoli. (*Segni di approvazione*) Perciò tutti i ministri costituzionali che si sono succeduti nel nostro paese hanno creduto dover invitare quei due vescovi a rinunciare spontaneamente alla loro sede vescovile; certamente se questo invito fosse stato secondato sarebbersi troncate tutte le difficoltà. Avvenne il contrario. I vescovi ricusarono la chiestagli rinuncia. In tali contingenze che cosa può fare il Governo, che cosa può fare la Camera? Io non entrerò nella legalità dei